

N° 01 – 13 Gennaio 2022

In questo numero:

- Obbligo vaccinale - le verifiche dell'Ordine
- Aggiornamento sui tempi di esecuzione della dose "booster"
- Precisazioni su tamponi in farmacia e dose booster in farmacia per gli over 12

PRIMO PIANO

Obbligo vaccinale - le verifiche dell'Ordine

Dal sistema informativo del Ministero della Salute (Piattaforma nazionale "digital green certificate" di cui al comma 3 dell'art.4 sez.b) del D.L.172/2021) risulta ancora un numero elevato di iscritti all'Ordine non in regola con l'obbligo vaccinale. Questo dato è in larga misura causato dalla mancata esecuzione della terza dose del vaccino, che è anch'essa obbligatoria.

L'Ordine, dal 23 dicembre scorso ha avviato le procedure di controllo previste dal D.L.172/21, e solo i farmacisti che abbiano ricevuto la lettera d'invito e anche quella di sollecito, per evitare il mancato riconoscimento della corretta situazione vaccinale da parte del sistema di monitoraggio Piattaforma nazionale *digital green certificate* di cui al D.L.172/21 e la conseguente sospensione dall'esercizio della professione, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'Ordine, che è stata inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dovranno caricare sull'apposito link il certificato:

1. comprovante l'avvenuta vaccinazione, cioè il green pass rilasciato dal Ministero della Salute con riportata l'esecuzione di 2/2 dosi di vaccino (ciclo vaccinale primario) e, se sono state fatte entrambe le dosi, l'esecuzione della dose di richiamo o, se non sono trascorsi i giorni previsti dall'ultima somministrazione, il documento con il nome e cognome che attesti la prenotazione.
2. di esenzione dall'obbligo vaccinale o il differimento redatto da un medico, secondo le direttive del Ministero della Salute e con il tempo di validità. Detto certificato deve essere caricato dal medico prescrittore sul sistema di monitoraggio Covid per essere validato dalla piattaforma prima citata. Nel caso si sia contratto il Covid, è necessario produrre la certificazione di guarigione, sempre caricata sul sistema, con l'indicazione della data di validità o quella entro la quale completare il ciclo vaccinale.
3. di presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della lettera, nel caso ad oggi non si sia fatta nessuna dose di vaccino e non si rientri nella condizione prevista nel punto 2 precedente.

Aggiornamento sui tempi di esecuzione della dose "booster"

Le indicazioni della DGW Regione Lombardia e le circolari (0056052-06/12/2021-DGPRES-DGPRES-P e 0059207-24/12/2021-DGPRES-DGPRES-P) del Ministero della Salute, nel chiarire le tempistiche delle dosi vaccinali nel caso delle infezioni avvenute dopo una dose vaccinale, non riportano più la tempistica minima per la seconda dose nel caso di infezione sopravvenuta entro i 14 giorni dalla

prima dose vaccinale, indicando solo il limite massimo entro cui recuperare la dose vaccinale (6 mesi).

La buona pratica clinica e la valutazione da parte del medico del singolo caso portano a considerare ragionevolmente, all'interno di un intervallo che va dal minimo per la dose successiva (21-28 giorni) ai sei mesi, un intervallo ad esempio di 2-3 mesi, in ordine alla gravità della malattia, allo stato di immunocompetenza, a fattori di rischio ulteriori.

Nella tabella che segue, in giallo sono riportati gli aggiornamenti (da 150 a 120 giorni per la dose booster - Circolare 0059207-24/12/2021-DGPRES-DGPRES-P)) e alcuni chiarimenti sugli intervalli minimi.

1° evento	2° evento	3° evento	4° evento
1° dose vaccino	2° dose vaccino	Booster dopo almeno 120** giorni da 2° evento	Non previsto
Malattia	1° dose vaccino entro 12 mesi da 1° evento	Booster dopo almeno 120** giorni da 2° evento	Non previsto
Malattia	1° dose vaccino oltre 12 mesi da 1° evento	2° dose a 21-28 giorni (a seconda del vaccino) da 2° evento	Booster dopo almeno 120** giorni da 3° evento
1° dose vaccino	Infezione* (dopo più di 14 giorni da 1° evento)	Booster dopo almeno 120** giorni da 2° evento	Non previsto
1° dose vaccino	Infezione* (entro 14 giorni da 1° evento)	2° dose da recuperare il prima possibile entro 6 mesi da 2° evento °°	Booster dopo almeno 120** giorni da 3° evento
1° dose vaccino	2° dose vaccino	Infezione*	Booster dopo almeno 120** giorni da 3° evento

°° in questo caso l'intervallo minimo tra infezione e 2° dose è quello specifico del vaccino utilizzato (21-28 giorni). La 2° dose vaccinale deve comunque essere somministrata **il prima possibile**, compatibilmente con le condizioni cliniche del paziente, e comunque entro i 6 mesi dal 2° evento secondo il giudizio del medico; il riferimento è la Circolare del Ministero della Salute 0056052-06/12/2021-DGPRES-DGPRES-P

* il conteggio si intende a partire dal tampone positivo;

**di riferimento è la Circolare del Ministero della Salute 0059207-24/12/2021-DGPRES-DGPRES-P

Ricordiamo che la vaccinazione anti Covid costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione.

Precisiamo che per svolgere le prestazioni lavorative i farmacisti devono aver completato il ciclo vaccinale primario e, se qualcuno è temporaneamente sospeso per non aver effettuato il ciclo vaccinale primario, la revoca della sospensione potrà avvenire solo al completamento di quest'ultimo.

Lo stesso vale per la dose di richiamo, nel caso si sia completato il ciclo primario e non sia avvenuta la somministrazione del richiamo (3° o 4° evento) entro i termini indicati.

In base alla tabella, il completamento del ciclo vaccinale primario avviene solo dopo il 2° evento.

Precisazioni su tamponi in farmacia e dose booster per gli over 12

A seguito di numerose richieste di chiarimento, la DGW Regione Lombardia, ricordando che, sia la normativa nazionale che i provvedimenti Ministeriali e di AIFA sono di per sé già attuativi in materia di vaccini e tamponi contro il contagio da SARS-COVID 2, ha precisato:

Tamponi In Farmacia

Come disposto dall'articolo 5 del D.L. 1/2022, fino al 28 febbraio 2022, per garantire il tracciamento dei contagi nelle scuole secondarie di primo (scuole medie) e secondo grado (licei, istituti tecnici e professionali), gli alunni di tali istituti di istruzione possono accedere **all'esecuzione gratuita** in farmacia o nelle altre strutture sanitarie aderenti al Protocollo nazionale per l'attuazione di tamponi rapidi a prezzi calmierati, di test antigenici rapidi, sulla base di un'ideale prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sia con il provvedimento di ATS di fine quarantena/isolamento/sorveglianza.

Le farmacie dovranno conservare copia della prescrizione, così come per le esenzioni da vaccino; poiché in questo caso il diritto alla gratuità non viene tracciato dai sistemi regionali o delle ATS, come nei casi in cui emettono specifici provvedimenti.

Al comma 2 dello stesso articolo è disposto che:

“Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria”.

Pertanto gli oneri sono in capo a Regione e la farmacia lombarda dovrà biffare “Esente” in GPOPE e non chiedere alcuna remunerazione al cittadino ma rendicontare in DCR.

Dose Booster Over 12 Anni

Come indicato nelle circolari ministeriali prot. n. 0059207-24/12/2021-DGPRES-DGPRES-P e prot n. 0059179-24/12/2021-DGPRES-DGPRES-P, la dose booster è allargata anche alla fascia di età 12-15 anni, con particolare attenzione ai soggetti con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti e può essere anche somministrata in farmacia.

Inoltre l'offerta del richiamo vaccinale, nel rispetto del principio di massima precauzione, dose di richiamo (booster) è possibile dopo un intervallo minimo di almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario.

Stai ricevendo il notiziario QuiOrdine in quanto iscritto a un Ordine aderente alla Federazione per i servizi degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia. Se non desideri riceverlo, è sufficiente accedere alla tua scheda personale e, dopo aver letto l'informativa sul trattamento dei dati, negare il consenso.